

Roma, 5 agosto 2021

Alla c.a. del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Marcello Minenna

Oggetto: Riscontro di Assopetroli-Assoenergia e di Assocostieri all'open hearing del 30 luglio 2021 relativo all'art. 1, commi 1077 e 1128 della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Gentile Direttore,

con la presente diamo seguito all'open hearing del 30 luglio u.s. relativo all'individuazione dei requisiti tecnico-organizzativi minimi, di carattere oggettivo, che un richiedente licenza d'esercizio per un deposito commerciale di benzina e di gasolio usato come carburante deve possedere per lo svolgimento dell'attività e in merito alla variazione di titolarità o al trasferimento della gestione degli impianti di stoccaggio (rispettivamente ex art. 1, commi 1128 e 1077 della L. n.178/2020).

Le scriventi Associazioni esprimono il proprio apprezzamento per la nuova modalità di confronto adottata dall'Agenzia (videoprocesso seguito da presentazione più articolata) - segno di attenzione alle richieste già formulate - che si auspica possa essere replicata anche nelle prossime occasioni di confronto.

Entrando nel merito delle proposte illustrate da ADM nel corso dell'open hearing in oggetto, forniamo di seguito il nostro contributo.

In via preliminare, per evitare il rischio di requisiti non adeguatamente determinati o non oggettivi, si invita l'Agenzia a voler fornire preventiva indicazione di dettaglio dei medesimi, utilizzando eventualmente *range* di valutazione che possano poi tener conto delle specificità dei singoli casi, altrimenti non valutabili. Si invita inoltre a voler ribadire esplicitamente, nell'emanando provvedimento, che tutti i requisiti in argomento non si applicano ai depositi già operanti e autorizzati, al fine di scongiurare iniziative estemporanee e non coordinate da parte di UDD locali.

1. Depositi commerciali di carburanti. Requisiti oggettivi

• Requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio

- i. Sulla base della conoscenza maturata nel settore, si ritiene che per garantire la gestione economica di un deposito, il richiedente licenza debba avere la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero per un periodo congruo all'effettuazione delle comuni verifiche fiscali.
- ii. Per la gestione degli impianti petroliferi si ritiene sia necessaria una comprovata esperienza di almeno tre anni.

- iii. Con riferimento alla richiesta di rendere disponibili all'UD competente i contratti, regolarmente registrati, con i propri fornitori, con i propri depositanti e con le società di trasporto di cui il richiedente intende avvalersi, si invita a considerare che è estremamente comune per gli operatori coprire solo una parte dei propri fabbisogni di approvvigionamento con contratti di fornitura in esclusiva (tipicamente per fare fronte alle gare d'appalto), demandando ad acquisti *spot* la copertura del fabbisogno residuo, che è variabile e scarsamente prevedibile e, pertanto, necessita di essere gestito con maggiore flessibilità. Si evidenzia inoltre che, di prassi, le major petrolifere (quindi i suppliers più affidabili della filiera) tendono a non stipulare più contratti di fornitura, soprattutto con operatori medi e medio-piccoli.
- iv. In ragione della suddetta scarsa prevedibilità, si ritiene inoltre opportuno eliminare il requisito dell'attestazione dei contratti di vendita, di per sé poco predittivi dell'attività dell'impresa.

• **Requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale**

- i. Sulla base dell'esperienza maturata nel settore, si ritiene che la solidità della posizione economica e patrimoniale della società del richiedente la licenza possa essere correttamente verificata sulla base degli ultimi tre bilanci approvati e regolarmente depositati.
- ii. Con riferimento al requisito di disporre di liquidità sufficiente per garantire gli approvvigionamenti di carburante nonché per coprire lo sbilancio di valuta ad essi correlati, si evidenzia che lo sbilancio di valuta da coprire – da tarare sulla capacità del deposito – possa essere rappresentato dal fatturato riferito a 60 giorni di attività, in quanto di prassi il prodotto viene pagato al fornitore entro 30 giorni e una volta effettuata la vendita l'incasso avviene entro 90 giorni. Si invita inoltre a ricordare che i soggetti che operano in modo illecito tipicamente dispongono di ampia liquidità per coprire lo sbilancio di valuta, pertanto questo requisito potrebbe essere di per sé poco indicativo.
- iii. Si invita inoltre a verificare, nella valutazione del conto economico previsionale, che il prezzo di acquisto dei prodotti sia in linea con le quotazioni dei prodotti raffinati nel mercato di riferimento, con l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (che si stima incidere sul prezzo mediamente per €50/mc) e con l'obbligo di tenuta delle scorte (€ 2/mc in media).

In generale si ribadisce la necessità di maggiori controlli volti a verificare il pieno assolvimento degli adempimenti in materia di biocarburanti e scorte, i cui primi destinatari dovrebbero essere i soggetti transitanti presso i depositi fiscali e i depositi di destinatari registrati, in qualità di soggetti obbligati dalla normativa vigente.

A tal fine, con specifico riferimento alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, si richiama nuovamente l'urgenza di rendere strutturata e costante un'attività di controllo incrociato, che potrebbe essere espletata nell'ambito della convenzione tra GSE, MISE e ADM già prevista dall'art. 4 del DM 10 ottobre 2014 (DM Biocarburanti).

2. Variazione titolarità o trasferimento della gestione degli impianti di stoccaggio

Con riferimento al rilascio del nulla osta alla variazione titolarità o trasferimento della gestione degli impianti di stoccaggio si invita a monitorare periodicamente la persistenza dei principali requisiti soggettivi prescritti in materia di depositi fiscali e depositi commerciali di prodotti energetici nel corso dell'operatività degli stessi.

A tal fine si evidenzia l'opportunità di prevedere una comunicazione preventiva ad ADM ogni qualvolta intervenga una variazione (anche di minoranza) della compagine associativa dell'azienda stessa. Questo correttivo si rende necessario in quanto l'acquisto di quote minoritarie appare essere uno dei modi attraverso i quali soggetti non affidabili si insinuano nelle aziende storiche in crisi.

La ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti,

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale
Avv. Dario Soria



Assopetroli-Assoenergia
Il Segretario Generale
Dott. Sebastiano Gallitelli

